

# TI\_GERICHTE 16.2016.2 vom 7. Oktober 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-10-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2016.2\\_d20141007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2016.2_d20141007)

FR: TI\_GERICHTE 16.2016.2 du 7 octobre 2014

IT: TI\_GERICHTE 16.2016.2 del 7 ottobre 2014

## Regeste

Condono delle spese processuali - obbligo di versare le ripetibili dovute alla controparte

## Erwägungen

### E. 12

agosto 2014 e inc. 12.2015.107 del 7 agosto 2015; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 1 ad art. 112); che, peraltro, nemmeno la concessione del gratuito patrocinio avrebbe esentato la reclamante dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 lett. d CPC); che, premesso ciò, la doglianza della reclamante secondo cui il Giudice di pace avrebbe dovuto esentarla anche dall'obbligo di pagare un'indennità alla controparte è infondata; che, in circostanze del genere, il reclamo è destinato alla reiezione e può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG; che viste le particolarità del caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per questa procedura, ciò che rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria; Per questi motivi, decide:

1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Notificazione a.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente

La

vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.